
Stralcio dello Statuto consortile

Art. 19 Natura-Durata

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio, al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consorzio sentiti i Sindaci o i rappresentanti degli Enti consorziati, per un triennio ed è composto da 3 membri. Esso è comunque revocabile in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 25, con deliberazione motivata dell'Assemblea approvata con la stessa maggioranza prevista per la elezione, a seguito di mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo delle quote di partecipazione e dei componenti l'Assemblea. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, o revocati con delibera motivata dell'Assemblea ai sensi del comma precedente, esercitano le loro funzioni sino alla naturale scadenza dell'organo o revoca dello stesso.

Art. 20 Composizione

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Ferme restando le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali non potranno, in nessun caso, far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio i dipendenti, il Sindaco e i componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni consorziati. Gli amministratori, se nominati, dovranno dimettersi dai precedenti incarichi al momento dell'accettazione della nomina e comunque prima dell'insediamento.

Essi devono altresì possedere una speciale e qualificata competenza tecnica in campo socio-assistenziale o amministrativa o qualificazione professionale, per studi compiuti, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

L'elenco dei candidati sarà formato sulla base di un avviso pubblico, che indicherà i requisiti che i componenti del C.d.A. dovranno possedere, come previsto dal comma precedente, opportunamente documentati con la presenza dei "curricula".

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia decorso almeno due anni dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

All' inizio ed alla fine del mandato, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicizzazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per non più di una volta.

Art. 21 – Modalità di nomina

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall' Assemblea nella prima adunanza successiva alla nomina del Presidente del Consorzio o, in ogni caso, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla Costituzione del Consorzio, sentiti i Sindaci o i rappresentanti degli Enti consorziati, tenendo presente l' equilibrio di rappresentanza così definita: un membro proposto dal Comune di Ivrea, un membro proposto dai Comuni superiori ai 3.000 abitanti, un membro proposto dai Comuni inferiori ai 3.000 abitanti.

Art. 23 – Competenze

Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall' Assemblea, tutti gli atti esecutivi e di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi, e che non rientrino nelle competenze degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza ad adottare gli atti fondamentali per sottoporli all' approvazione dell' Assemblea, e adotta tutti gli atti amministrativi necessari per l' attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea.

Al Consiglio compete, in particolare, altresì:

- a) proporre all' Assemblea il bilancio annuale e di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
- b) approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione
- c) proporre all' Assemblea l' assunzione dei mutui a medio e lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario
- d) deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa, deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva
- e) approvare gli accordi sottoscritti dal Direttore con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche di regolamento
- f) approvare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale, i cui contratti verranno stipulati dal Direttore

Il Consiglio di Amministrazione adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte dell' Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. Il Consiglio riferisce dettagliatamente, annualmente o su richiesta, all' Assemblea circa la propria attività.